

Mercoledì 3 ottobre 2001

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5200 = tra 5150 e 5249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50).	rio e aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5200 = tra 5150 e 5249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50).
Emendamento 31 <i>Allegato VI, punto 1.6, comma 1</i>	
1.6. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale.	1.6. Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 40-44, 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale.
Emendamento 32 <i>Allegato VI, punto 2.6, comma 1</i>	
2.6 Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.	2.6 Il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB sulla facciata più esposta: 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70.
Emendamento 35 <i>Allegato VI, punto 2.7</i>	
2.7 La superficie totale (in km ²) esposta a livelli di L_{den} rispettivamente superiori a 60, 65 e 75 dB . Occorre inoltre fornire il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di abitazioni e il numero totale stimato di persone (arrotondato al centinaio) presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati.	2.7 La superficie totale (in km ²) esposta a livelli di L_{den} rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB . Occorre inoltre fornire il numero totale stimato (arrotondato al centinaio) di abitazioni e il numero totale stimato di persone (arrotondato al centinaio) presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati.
Occorre rappresentare anche le curve di livello 60 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello.	Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello.

5. Etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ***II

A5-0298/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (6760/2001 – C5-0246/2001 – 2000/0033(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6760/1/2001 – C5-0246/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 18⁽²⁾),

⁽¹⁾ GU C 267 del 21.9.2001, pag. 49.⁽²⁾ GU C 150 E del 30.5.2000, pag. 73.

Mercoledì 3 ottobre 2001

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 142 ⁽¹⁾),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 78 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0298/2001),
1. approva la posizione comune;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
 3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(¹) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 262.

6. Incidente nella fabbrica AZF a Tolosa e revisione della politica di tutela ambientale nell'Unione

B5-0611, 0612, 0614 e 0615/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sull'esplosione di una fabbrica a Tolosa (Francia)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 174 e 308 del trattato CE,
- vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾ e in particolare gli articoli 11, relativo ai piani d'emergenza, e 12, relativo al controllo dell'urbanizzazione,
- vista la relativa decisione 1999/314/CE della Commissione del 9 aprile 1999 ⁽²⁾ che impegna gli Stati membri a redigere una relazione relativa al periodo compreso tra il 2000 e il 2002, e le precedenti relazioni sull'applicazione della direttiva 96/82/CE,
- vista la risoluzione del Consiglio del 16 ottobre 1989 relativa agli orientamenti in materia di prevenzione dei rischi tecnici e naturali ⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofe naturale o tecnologica ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2001 sulla diciassettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1999 (COM(2000) 92 — C5-0381/2000 — 2000/2197(COS)) ⁽⁵⁾,

(¹) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(²) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 43.

(³) GU C 273 del 26.10.1989, pag. 1.

(⁴) GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.

(⁵) «Testi approvati» in tale data, punto 6.